

Aggiornamento del modello IVA TR e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

(ai sensi del punto 1.3 del provvedimento del 26 marzo 2020)

21 marzo 2025

- a) nel modello è sostituita, alla prima pagina, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679;
- b) nella sezione DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE, dopo la parola curatore è eliminata la parola “fallimentare”;
- c) i righi da 1 a 13 dei quadri TA e TB sono ristrutturati nel modo seguente:
 - è stata numerata la colonna dove è indicata l'aliquota o la percentuale di compensazione e conseguentemente la colonna imposta è stata rinumerata in colonna 3;
 - nel quadro TA, le operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per aliquota prestampata, sono ordinate dal rigo 1 al rigo 4 e le operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per percentuale di compensazione, sono ordinate dal rigo 5 al rigo 19;
 - nel quadro TB, le operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per aliquota o percentuale di compensazione prestampate, sono ordinate dal rigo 1 al rigo 4 e le operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per percentuale di compensazione non presente nei rigi precedenti, sono ordinate dal rigo 5 al rigo 19;
 - in corrispondenza dei rigi da 5 a 19 è prevista nella colonna 2 una casella compilabile con l'indicazione della percentuale di compensazione applicata;
 - i riferimenti al rigo 13 e alla colonna 2 sono sostituiti con rigo 19 e colonna 3;
- d) nelle istruzioni per la compilazione:
 - a pagina 1, paragrafo COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE, le parole “nella Sezione “Ricevute” del sito Internet” sono sostituite dalle parole “tramite la funzionalità “Ricerca ricevute” presente all'interno dell'area riservata del sito web”;
 - i riferimenti al rigo 13 e alla colonna 2 contenuti nei quadri TA e TB sono sostituiti con rigo 19 e colonna 3;
 - a pagina 5, rigi da TA1 a TA19 (ex TA13), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente “L'imposta della colonna 3 va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota di cui ai rigi da TA1 a TA4 o percentuale di compensazione da riportare nella colonna 2 dei rigi da TA5 a TA19.”;
 - a pagina 6, rigi da TB1 a TB19 (ex TB13), le parole “, in corrispondenza delle aliquote o percentuali di compensazione applicate,” sono soppresse; dopo le parole “assoggettati ad imposta” sono inserite le seguenti “suddivisi secondo l'aliquota o la percentuale di compensazione applicata”;
 - a pagina 11, la parola “50.000” è sostituita con “70.000” e dopo il punto 5 è inserito il seguente “– 6 se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al concordato

preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024 prima dell'inizio dell'anno solare riportato nell'apposito campo del frontespizio, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017.”;

- a pagina 14, la parola “50.000” è sostituita con “70.000” e dopo il punto 3 è inserito il seguente “– 4 se l’ente o società partecipante alla liquidazione dell’IVA di gruppo ha aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024 prima dell'inizio dell'anno solare riportato nell'apposito campo del frontespizio, al quale sono riconosciuti i benefici previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017.”;
- e) le specifiche tecniche sono aggiornate per recepire le modifiche apportate al modello e descritte al punto c).

14 marzo 2023

- a) nel modello è sostituita, alla prima pagina, l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679;
- b) nel quadro TA del modello:
 - i rigi TA11A e TA14 sono soppressi;
 - le percentuali dei rigi da TA5 a TA13 sono sostituite con le seguenti: rigo TA5 percentuale del 7%, rigo TA6 percentuale del 7,3%, rigo TA7 percentuale del 7,5%, rigo TA8 percentuale del 8,3%, rigo TA9 percentuale del 8,5%, rigo TA10 percentuale del 8,8%, rigo TA11 percentuale del 10%, rigo TA12 percentuale del 12,3%, rigo TA13 percentuale del 22%;
 - nel rigo TA22 il riferimento al rigo TA14 è sostituito con TA13;
- c) nel quadro TB del modello:
 - i rigi TB11A e TB14 sono soppressi;
 - le percentuali dei rigi da TB5 a TB13 sono sostituite con le seguenti: rigo TB5 percentuale del 7%, rigo TB6 percentuale del 7,3%, rigo TB7, percentuale del 7,5%, rigo TB8 percentuale del 8,3%, rigo TB9 percentuale del 8,5%, rigo TB10 percentuale del 8,8%, rigo TB11 percentuale del 10%, rigo TB12 percentuale del 12,3%, rigo TB13 percentuale del 22%;
 - nel rigo TB20 il riferimento al rigo TB14 è sostituito con TB13;
- d) nelle istruzioni per la compilazione:
 - a pagina 4, nella TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA la descrizione del codice 3 è sostituita dalla seguente: curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale;
 - a pagina 5, i riferimenti al rigo TA14 sono sostituiti con TA13;
 - alle pagine 6 e 7, i riferimenti al rigo TB14 sono sostituiti con TB13;
 - a pagina 11, nel codice 2, dopo la parola fallimentari sono aggiunte le parole “/curatori della liquidazione giudiziale”;

- e) le specifiche tecniche sono aggiornate per recepire le modifiche apportate al modello, descritte ai punti b) e c). Inoltre:
- a pagina 8, in corrispondenza del campo 3 del record A, nella colonna “Controlli bloccanti/Valori ammessi”, la parola “IVT20” è sostituita dalla seguente: “IVT23”;
 - a pagina 9, in corrispondenza del campo 36 del record B, nella colonna “Controlli bloccanti/Valori ammessi”, sono aggiunte, alla fine, le parole “Non può assumere un valore anteriore al 2023”.

10 giugno 2022

- a) alla pagina 5 delle istruzioni per la compilazione, rigo TA20, è inserito il punto elenco: “• cessioni di beni di cui all’art. 10, terzo comma.”.

31 marzo 2022

- a) alla pagina 10 delle istruzioni per la compilazione, rigo TD7, nel primo periodo le parole “700.000 euro (art. 9, comma 2, D.L. n. 35 del 2013)” sono sostituite dalle parole “2.000.000 di euro (art. 1, comma 72, della legge n. 234 del 2021)”; il secondo periodo è eliminato;
- b) alla pagina 15 delle specifiche tecniche, in corrispondenza del campo TA004002, nella colonna “Controlli di rispondenza con i dati della richiesta” le parole “Se il campo 36 del record B è uguale a 2020, deve essere uguale al 6% di TA004001” sono eliminate;
- c) alla pagina 16 delle specifiche tecniche, in corrispondenza del campo TAA11001, nella colonna dei “Controlli bloccanti”, dopo la parola “2021” sono aggiunte le parole “o 2022”;
- d) alla pagina 17 delle specifiche tecniche, in corrispondenza del campo TB004002, nella colonna “Controlli di rispondenza con i dati della richiesta” le parole “Se il campo 36 del record B è uguale a 2020, deve essere uguale al 6% di TB004001” sono eliminate;
- e) alla pagina 18 delle specifiche tecniche, in corrispondenza del campo TBA11001, nella colonna dei “Controlli bloccanti”, dopo la parola “2021” sono aggiunte le parole “o 2022”.

30 giugno 2021

- a) Nel modello è stata inserita, alla prima pagina, l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679.

23 giugno 2021

Al fine di tener conto della nuova percentuale di compensazione del 9,5% prevista dall’art. 68, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73:

- a) nel quadro TA del modello, è inserito il rigo TA11A;

- b) nel quadro TB del modello, è inserito il rigo TB11A;
- c) alla pagina 2 delle istruzioni per la compilazione, alla fine del paragrafo “Enti e società controllanti e controllate” il numero “12” è sostituito con il numero “13”;
- d) alla pagina 15 delle specifiche tecniche, in corrispondenza del rigo TA007001 è inserito il controllo bloccante “Può essere presente solo se il campo 36 assume valore 2020 oppure se il campo 36 assume valore 2021 e il campo 37 assume valore 1”; in corrispondenza del rigo TA008001 è inserito il controllo bloccante “Può essere presente solo se il campo 36 assume valore 2020 oppure se il campo 36 assume valore 2021 e il campo 37 assume valore 1”;
- e) alla pagina 16 delle specifiche tecniche, dopo il rigo TA011002, è inserito il rigo TAA11001 con descrizione “Imponibile al 9,5% delle operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta”, formato “VP” e controllo bloccante “Può essere presente solo se il campo 36 assume valore 2021”; a seguire è inserito il rigo TAA11002 con descrizione “Imposta al 9,5% delle operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta”, formato “VP” e controllo di rispondenza con i dati della dichiarazione “Deve essere uguale al 9,5% di TAA11001”; in corrispondenza del rigo TA022001, nel controllo bloccante, dopo le parole “da TA001 a TA014” sono inserite le parole “+ TAA11001”; in corrispondenza del rigo TA022002, nel controllo bloccante, dopo le parole “da TA001 a TA014” sono inserite le parole “+ TAA11002”;
- f) alla pagina 17 delle specifiche tecniche, in corrispondenza del rigo TB007001 è inserito il controllo bloccante “Può essere presente solo se il campo 36 assume valore 2020 oppure se il campo 36 assume valore 2021 e il campo 37 assume valore 1”; in corrispondenza del rigo TB008001 è inserito il controllo bloccante “Può essere presente solo se il campo 36 assume valore 2020 oppure se il campo 36 assume valore 2021 e il campo 37 assume valore 1”;
- g) alla pagina 18 delle specifiche tecniche, dopo il rigo TB011002 è inserito il rigo TBA11001 con descrizione “Acquisti e importazioni imponibili (9,5%)”, formato “VP” e controllo bloccante “Può essere presente solo se il campo 36 assume valore 2021”; a seguire è inserito il rigo TBA11002 con descrizione “Imposta sugli acquisti e importazioni al 9,5%”, formato “VP” e controllo di rispondenza con i dati della dichiarazione “Deve essere uguale al 9,5% di TBA11001”; in corrispondenza del rigo TB020001, nel controllo bloccante, dopo le parole “da TB001 a TB014” sono inserite le parole “+ TBA11001”; in corrispondenza del rigo TB020002, nel controllo bloccante, dopo le parole “da TB001 a TB014” sono inserite le parole “+ TBA11002”.

22 marzo 2021

Al fine di tener conto della nuova percentuale di compensazione del 6,4% prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 2021:

- a) nel quadro TA del modello, in corrispondenza del rigo TA4, la percentuale del 6% è sostituita con la percentuale del 6,4%;

- b) nel quadro TB del modello, in corrispondenza del rigo TB4, la percentuale del 6% è sostituita con la percentuale del 6,4%;
- c) alla pagina 15 delle Specifiche tecniche, in corrispondenza del campo TA004001, nella colonna “Descrizione” la parola “6” è sostituita con la parola “6,4”; nel campo TA004002, nella colonna “Descrizione” la parola “6” è sostituita con la parola “6,4”; nella colonna “Controlli di rispondenza con i dati della richiesta” del campo TA004002, il controllo è sostituito con il seguente: “Deve essere uguale al 6,4% di TA004001. Se il campo 36 del record B è uguale a 2020, deve essere uguale al 6% di TA004001”;
- d) alla pagina 17 delle Specifiche tecniche, in corrispondenza del campo TB004001, nella colonna “Descrizione” la parola “6” è sostituita con la parola “6,4”; nel campo TB004002, nella colonna “Descrizione” la parola “6” è sostituita con la parola “6,4”; nella colonna “Controlli di rispondenza con i dati della richiesta” del campo TB004002 il controllo è sostituito con il seguente: “Deve essere uguale al 6,4% di TB004001. Se il campo 36 del record B è uguale a 2020, deve essere uguale al 6% di TB004001”.